

# Studio Verzello-Zoboli e Associati

Commercialisti e Revisori Legali

Circolare n.° 2/2024

## **RITENUTE FISCALI SU PROVVIGIONI ESTERE**

Vi informiamo che sono in corso controlli dell'Agenzia Entrate / Guardia di Finanza in materia di provvigioni estere con particolare riguardo alla sussistenza delle condizioni per la mancata effettuazione delle ritenute su provvigioni corrisposte ad agenti / procacciatori esteri.

Vi ricordiamo che la corretta tassazione delle provvigioni spettanti ad intermediari esteri è collegata principalmente alla verifica dell'esistenza o meno di una eventuale loro stabile organizzazione in Italia; tale preventiva verifica costituisce, secondo diverse Risoluzioni Ministeriali, un preciso obbligo del sostituto d'imposta nazionale, il quale non deve assolutamente sottovalutarne le implicazioni fiscali.

Le norme di riferimento sono gli art. 25 bis e 26 quater del DPR 600/73 i quali in materia di "ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari", prevedono l'assoggettamento a ritenuta sulle provvigioni pagate da un sostituto di imposta italiano ad un agente fiscalmente residente in Italia. A tal proposito tali articoli prevedono che la ritenuta in esame si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Ferma restando la possibilità di dimostrare i presupposti per l'esonero da ritenuta dell'agente estero anche in un momento successivo all'eventuale contestazione da parte del fisco (da ultimo Sentenza di Cassazione n. 27646/2023), onde evitare accertamenti e conseguenti contenziosi tributari, vi invitiamo a richiedere ed acquisire la seguente documentazione **prima** di corrispondere provvigioni a soggetti esteri senza applicazione delle ritenute fiscali:

**1. autocertificazione da parte dell'agente di essere fiscalmente residente all'estero e di non avere una stabile organizzazione in Italia (vedi facsimile allegato);**

**2. certificato di residenza fiscale rilasciato dalla competente autorità estera.**

Sotto questo aspetto, è preferibile, benché non obbligatorio, che tale certificato indichi anche l'assoggettamento dell'impresa a imposte nel Paese estero, nonché, ove possibile, la mancata conoscenza di una stabile organizzazione in Italia da parte del Fisco estero.

[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)